

Area Sportello Unico per l'Edilizia
Direzione Urbanistica

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 13 /2020

Oggetto: Adempimenti in materia di valutazione previsionale del clima acustico negli interventi edilizi.

Richiamati i contenuti della nota di Direzione del 24 marzo 2017 avente ad oggetto gli *Adempimenti in materia di valutazione previsionale del clima acustico* di cui alla Legge quadro n. 447/95, e al fine di uniformare i comportamenti degli uffici, si rende necessario un aggiornamento dovuto all'intercorsa abrogazione del comma 3 bis dell'art. 8 della suddetta legge.

Pertanto nell'attuale quadro normativo in materia, permane l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali,

per i quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della LR 13/2001, occorre necessariamente acquisire il parere dell'ARPA ai fini del rilascio/formazione dei relativi titoli edilizi.

Per interventi in edifici a destinazione prevalentemente residenziale che comportano:

- mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, verso la residenza
- recupero sottotetto
- recupero seminterrati a fini abitativi

non occorre la valutazione previsionale del clima acustico se viene documentata l'effettiva destinazione precipuamente residenziale dell'edificio, nel quale avviene il cambio d'uso o il recupero, e se viene documentata l'assenza nell'immediato intorno di sorgenti di emissione sonora e di attività che possano produrre superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Nel caso si verificano tali presenze occorre produrre la valutazione previsionale del clima acustico come previsto nei casi sopra esposti.

La presente disposizione annulla e sostituisce la disposizione n. 11/2018.



Il Direttore d'Area

arch. Giovanni Oggioni
(firmato digitalmente)